

MOTOR



AXA MPS GUIDARE PROTETTI

FASCICOLO INFORMATIVO

Mod. ATD/AA/GP 0035/01 Ed. 04/2016

Contratto di Assicurazione per Autovetture e Autotassometri

per la Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture;
per i rischi accessori (Incendio, Furto, Cristalli, Tutela legale, Eventi naturali,
Kasko, Minicollisione, Assistenza, Infortuni, Atti vandalici
ed Eventi sociopolitici).

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva
del glossario e delle Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, o dove prevista,
della proposta di assicurazione.**

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Gruppo Assicurativo AXA Italia

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 199206023, Fax: +39 02 91971321. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

 **MPS**
ridefiniamo /
la protezione in banca



AREA RISERVATA



LE TUE POSIZIONI ASSICURATIVE IN UN CLIC

Vieni a scoprire la nuova Area Riservata AXA MPS

Gentile Cliente,

la nuova **Area Riservata** di AXA MPS Assicurazioni Vita e AXA MPS Assicurazioni Danni, interamente dedicata a te, è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, comodamente da casa o dall'ufficio e in massima sicurezza.

Registrarsi è facile: bastano pochi dati identificativi – codice fiscale e numero di polizza – e ... sei subito connesso!

Ti aspettiamo on line, nella tua Area Riservata, dove potrai consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere



Le tue **condizioni contrattuali** e il tuo **Attestato di rischio**



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**



... e molto altro ancora!

AREA RISERVATA

RESTA CONNESSO IN SICUREZZA 24 ORE SU 24

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione Assistenza
- E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto *Assistenza Area Riservata*
- Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

 **MPS**
ridefiniamo /
la protezione in banca

CONTATTI UTILI



Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto

 Numero Verde **800 231 187**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

@ Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto

 Numero Dedicato **199 206 023**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Da rete fissa costo della chiamata di € 0,0617 alla risposta € 0,0266 al minuto IVA inclusa. Per chiamate da rete mobile il costo dipende dall'operatore telefonico.

 Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud

 Fax **+39 02 91 97 13 21**

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.

 Numero Verde **800 44 83 46**

 Numero non gratuito **+39 06 421 157 89**

 Fax **+39 06 48 70 326**

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)

 Numero Verde **800 300 433**

 Numero non gratuito **+39 06 421 157 45**

 Fax **+39 06 47 40 742**

Per conoscere le carrozzerie convenzionate

 Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo

 AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma

 Fax **+39 06 51 760 323**

@ e-mail reclami.danni@axa-mps.it

@ Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Nota informativa al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Settore Autovetture e Autotassametri

Mod. ATD/AA/GP 0035/02 Ed. 04/2016

Sezione RCA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile effettuare sul sito Internet di AXA MPS Danni un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da AXA MPS Danni.

A) Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA.
- La Sede Legale è in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia.
La Direzione generale è in Viale Ignazio Silone, 199 - 00143 Roma - Italia.
- Recapito telefonico: +39 06 51 760 1; numero verde 800 231 187; sito internet: www.axa-mps.it e-mail: info@axa-mpsdati.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it.
- AXA MPS Danni è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)

Patrimonio Netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve Patrimoniali	Indice di Solvibilità*
€ 65,73	€ 39,00	€ 10,72	201%

* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte

Con il contratto AXA MPS Guidare Protetti è offerta la copertura per il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Per maggiori dettagli sulla copertura si rinvia all'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Si invita inoltre a prendere visione di quanto riportato nelle Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, nelle quali sono indicate le estensioni automatiche alla copertura di Responsabilità Civile prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria.

AXA MPS Guidare Protetti è acquistabile anche in abbinamento a un dispositivo satellitare che, mediante l'installazione presso officina autorizzata e l'attivazione a bordo del veicolo di un impianto GPS, approvato da AXA MPS Danni, è finalizzato alla ricostruzione dinamica dell'incidente (Clausola Speciale BB – Formula Drive Box).

Per le autovetture AXA MPS Danni propone la formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in 28 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Per i rimorchi e i carrelli di autovetture identificati con targa propria AXA MPS Danni assicura il rischio statico come meglio descritto alla Condizione Particolare Rischio Statico della sezione A – Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Per questi veicoli AXA MPS Danni adotta la formula tariffaria Fissa, che non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.

Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Rinuncia alla rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Danni si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Limitazione della rivalsa

Nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope AXA MPS Danni eserciterà la rivalsa di quanto risarcito al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per sinistro.

Sono inoltre previsti casi di sospensione e limitazione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 1 – Estensione territoriale, 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione; A.1 – Oggetto dell'assicurazione, A.2 – Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria r.c.auto, della Sezione A – La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, AXA MPS Danni, nei casi previsti dalle esclusioni e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è soggetta a franchigie né scoperti. Relativamente ai massimali assicurati, AXA MPS Danni si impegna a corrispondere, entro i limiti indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, secondo la scelta di una delle seguenti combinazioni, e che tuttavia non potranno eccedere i seguenti limiti:

Nota informativa - Responsabilità Civile

Opzioni Massimale per sinistro con il sottolimito di

A	€ 6.000.000,00	€ 5.000.000,00 € 1.000.000,00	Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati
B	€ 12.000.000,00	€ 10.000.000,00 € 2.000.000,00	Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati
C	€ 18.000.000,00	€ 15.000.000,00 € 3.000.000,00	Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati
D	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00 € 25.000.000,00	Per danni alle persone indipendentemente dalle vittime Per danni a cose e animali indipendentemente dal n. dei danneggiati

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
 - danno provocato per danni a persone € 4.000.000
 - risarcimento a favore del terzo € 4.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
 - danno provocato per danni a persone € 6.000.000
 - risarcimento a favore del terzo € 5.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato).

Avvertenza. Ai sensi dell'art. 8 – Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione Il contratto ha durata annuale. Le regole sulla evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

Il contratto non può essere prorogato tacitamente.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza. Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Danni, della relativa quietanza. In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA MPS Danni manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

3.1 Estensioni della copertura (eventuale)

Si rimanda all'art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione della sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione e alle Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si rimanda all'art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 – Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Eventuali cause di nullità sono regolamentate ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.

6. Premi

Periodicità e frazionamento. Il premio è annuale con possibilità di frazionamento semestrale gravata da maggiorazione del premio del 3%.

Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente, assegno circolare, assegno bancario, bonifico, contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore) e Carta di Credito.

Determinazione del premio: il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da AXA MPS Danni all'Intermediario.

Avvertenza. In caso di risoluzione anticipata del rischio per vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, nonché per furto, rapina, appropriazione indebita, AXA MPS Danni restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufuita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo, art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo e all'art.11 - Cessazione di rischio delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

AXA MPS Danni trasmette al Contraente, **almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto** stesso, una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto;
- le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto o contattando lo Smart Center di AXA MPS Danni.

8. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente e dell'Avente diritto, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Per le modalità di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla Forma tariffaria Bonus/Malus autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. La classe di merito di conversione universale c.d. C.U. riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratto RCA di ciascuna Società di assicurazione.

9. Recesso

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla

Nota informativa - Responsabilità Civile

conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R., come meglio descritto all'art. 7 - Diritto di ripensamento delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art.2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questa azione.

11. Regime fiscale

Il contratto è gravato dall'imposta sulle assicurazioni nella misura disposta dalla normativa in vigore e il cui importo è indicato in polizza. Si rinvia all'art. 15 – Imposte e Tasse delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

È dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) nella misura disposta dalle attuali normative e il cui importo è indicato in polizza.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno

Affinché si possa applicare la procedura di risarcimento diretto stabilita dagli artt. 149 e 159 del Codice delle Assicurazioni, devono ricorrere le condizioni di seguito riportate:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.

In tali casi, per la procedura liquidativa si rinvia agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera A) dell'articolo A.9 - Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutte le altre fattispecie di sinistro si rinvia all'art.148 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera C) dell'art. A.9 – Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa

la presentazione in via telematica.

Sul sito internet (www.axa-mps.it) sono indicati i centri di liquidazione sinistri.

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Danni richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Danni è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Danni corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
- se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" artt.151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

Si rimanda anche all'art. A.11 – Incidenti stradali con controparti estere della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.

Precisiamo che in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 00198 Roma - www.consap.it.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per uno o più sinistri

Come previsto dalle Condizioni aggiuntive sulla Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture, al fine di evitare l'applicazione del Malus il Contraente potrà, all'atto del rinnovo del contratto, decidere di rimborsare i sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

I rimborsi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a Consap – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it), se il sinistro è stato liquidato con procedura di risarcimento diretto;
- a AXA MPS Danni per tutti gli altri sinistri.

In tal caso AXA MPS Danni provvederà all'invio alla Banca dati delle informazioni aggiornate.

15. Accesso agli atti dell'Impresa

L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.

Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito;
- decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richiama agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato.

Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale che ne costituisce il motivo della proposizione.

La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia un terzo a promuoverla in nome e per conto dell'interessato.

Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS.

16. Reclami relativi al contratto

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

mail: reclami.danni@axa-mps.it

pec: reclamiivassamad@legalmail.it

posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma

fax: +39 06 51 760 323

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura di AXA MPS Danni fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06 42 133 745 o 06 42 133 353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata da AXA MPS Danni oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

AXA MPS Danni provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Per attivare la procedura è necessario rivolgere a AXA MPS Danni un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.

AXA MPS Danni provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro

Nota informativa - Responsabilità Civile

ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere a AXA MPS Danni la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

AXA MPS Danni provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare a AXA MPS Danni la volontà di dare avvio alla stessa.

AXA MPS Danni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mps.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte di AXA MPS Danni, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.


AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois

Data ultimo aggiornamento del presente documento: 15/03/2016

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551, Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps-danni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it, Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 199206023, Fax: +39 02 91971321. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266), Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Nota informativa al contratto di assicurazione Rami Danni Settore Autovetture e Autotassametri

Mod. ATD/AA/GP 0035/03 Ed. 04/2016

Sezione Danni al veicolo

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A) Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA.
- b) La Sede Legale è in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia.
La Direzione generale è in Viale Ignazio Silone, 199 - 00143 Roma - Italia
- c) Recapito telefonico: +39 06 51 760 1; numero verde 800 231 187; sito internet: www.axa-mps.it e-mail: info@axa-mpsdanni.it, pec: axampsdanni@legalmail.it.
- d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)

Patrimonio Netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve Patrimoniali	Indice di Solvibilità*
€ 65,73	€ 39,00	€ 10,72	201%

* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Con il contratto AXA MPS Guidare Protetti sono offerte, oltre alla copertura per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le seguenti garanzie accessorie: Assistenza, Tutela legale, Cristalli, Infortuni del conducente, Protezione Plus, Incendio, Furto, Eventi naturali, Minicollisione, Kasko, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Danni da animali selvatici o randagi.

Limitatamente ai rimorchi e carrelli di autovetture, l'offerta è limitata alle sole garanzie Incendio e Furto.

Per maggiori dettagli sulle garanzie accessorie, si rimanda alla sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Le garanzie sono prestate con alcune limitazioni o esclusioni ai sensi degli articoli 1 – Estensione territoriale delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di assicurazione, B.1 Esclusioni della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione e degli articoli relativi alle singole garanzie come di seguito meglio specificato:

Garanzia	Articolo delle esclusioni/limitazioni
Assistenza*	b. Estensione territoriale; c. Operatività della garanzia
Assistenza/Assistenza Plus**	Validità ed operatività delle prestazioni; Estensione territoriale
Tutela Legale*	a. Estensione territoriale; d. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; g. Esclusioni
Tutela Legale**	b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; e. Esclusioni; f. Estensione territoriale
Cristalli*	a. Esclusioni
Cristalli/Cristalli Plus**	a. Esclusioni
Infortuni del conducente	c. Persone non assicurabili; d. Esclusioni
Protezione Plus	Indicato nelle singole sottocoperture
Incendio	a. Esclusioni; c.1 Esclusioni relative all'art. c Ricorso terzi da incendio
Incendio**	a. Esclusioni; c.1 Esclusioni relative all'art. c Ricorso terzi da incendio
Furto	a. Esclusioni
Eventi Naturali e sociopolitici*	a. Esclusioni
Eventi Naturali**	a. Esclusioni
Atti vandalici	a. Esclusioni
Atti vandalici e eventi sociopolitici**	a. Esclusioni
Minicollisione	a. Esclusioni
Kasko	a. Esclusioni

* Garanzia prevista per preventivi rilasciati entro il 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dal loro rilascio

** Garanzia prevista per preventivi rilasciati dal 15/04/2016

Sono inoltre previsti casi di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Le garanzie in oggetto sono prestate con franchigie, scoperti e massimali specificati nella scheda di copertura o nella sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione, come di seguito specificato:

Garanzia	Somma assicurata/Massimale	Franchigia/Scoperto
Assistenza	Indicata/o nelle singole prestazioni	Se prevista/o indicata/o nelle singole prestazioni
Tutela Legale*	Massimale Formula A: € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo • Massimale Formula B: € 10.000,00 per sinistro senza limite annuo	–
Tutela Legale**	Massimale di € 12.000,00 per sinistro senza limite annuo	–
Infortuni del conducente	Indicata in polizza	Franchigia indicata all'art. f. Garanzie punto 2) Invalidità permanente
Cristalli	Indicata in polizza	Franchigia fissa € 100,00 per sinistro
Cristalli Plus	Nessun limite	Franchigia fissa € 100,00 per sinistro
Incendio*/**	Indicata in polizza	–
Furto	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Eventi naturali e sociopolitici*	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Eventi naturali**	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Terremoto	€ 10.000,00	Scoperto e minimo indicati in polizza
Atti vandalici e dolosi*	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Atti vandalici e dolosi/Eventi sociopolitici**	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Kasko	Indicata in polizza	Scoperto e minimo indicati in polizza
Minicollisione	€ 3.000,00	Franchigia indicata in polizza
Danni da animali selvatici o randagi	€ 2.000,00	Scoperto e minimo indicati in polizza

* Per preventivi rilasciati fino al 14/4/2016 e trasformati in polizza entro un anno dal loro rilascio

** Per preventivi rilasciati dal 15/4/2016

Esemplificazioni numeriche

Premessa. La franchigia è di regola espressa in cifra fissa e si applica sulla somma assicurata, pertanto il suo ammontare è definibile a priori. Nella garanzia Infortuni del conducente, la franchigia si applica sulla percentuale di invalidità permanente accertata.

Nota informativa - Rami Danni

Esempio di applicazione della franchigia per la garanzia Infortuni del conducente il cui capitale assicurato è pari a € 50.000,00

Capitale assicurato	% I.P. accertata	Franchigia	Differenza (a-b)	Indennizzo
€ 50.000,00	5%	5%	0%	€ 0,00
€ 50.000,00	10%	5%	5%	€ 2.500,00
€ 50.000,00	20%	5%	15%	€ 7.500,00

Relativamente alla garanzia Cristalli, non si applicherà la franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione se l'Assicurato si rivolgerà per la riparazione ai centri autorizzati/convenzionati AXA MPS Danni.

Esempio di applicazione della franchigia fissa per la garanzia Cristalli la cui somma assicurata è pari a € 350,00

Danno subito	Danno liquidato	Franchigia	Indennizzo
€ 1.000,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 250,00
€ 350,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 250,00
€ 250,00	€ 250,00	€ 100,00	€ 150,00
€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	-

Lo scoperto, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Esempio di applicazione dello scoperto per la garanzia Furto del veicolo il cui capitale assicurato è pari a € 15.000,00

Danno subito	Danno liquidato	Scoperto 10% min. € 500,00	Indennizzo
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 13.500,00
€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 500,00	-

Ai sensi dell'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione in caso di assicurazione parziale si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Eventuali cause di nullità sono regolamentate ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c., mentre in caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art.4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Periodicità e frazionamento. Il premio è annuale con possibilità di frazionamento semestrale gravata da maggiorazione del premio del 3%.

Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente, assegno circolare, assegno bancario, bonifico, contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore) e Carta di Credito.

7. Rivalse

I diritti e le azioni che il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a AXA MPS Danni, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, AXA MPS Danni rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art.1916 del c.c. e dall'art. B.12 della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.

Per la garanzia Infortuni del Conducente, qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Danni rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del c.c., come disposto dalla lettera I - Rinuncia alla rivalsa della garanzia Infortuni del conducente prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R., come meglio descritto all'art. 7 - Diritto di ripensamento delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza. Ai sensi dell'art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione Il contratto ha durata annuale.

Il contratto non può essere prorogato tacitamente.

AXA MPS Danni, qualora non abbia inviato disdetta, si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nota informativa - Rami Danni

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Danni, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA MPS Danni manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è gravato dall'imposta sulle assicurazioni nella misura disposta dalla normativa in vigore e il cui importo è indicato in polizza. Si rinvia all'art. 15 – Imposte e Tasse delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza. Ai sensi dell'art. B.6 Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione, sono dettate modalità e termini per la denuncia del sinistro.

Si rinvia agli artt. B.7 - Liquidazione dei danni e B.8 – Rimborso della spesa d'acquisto della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione e alle lettere g – Criteri di indennizzabilità e h – Condizioni di valutazione della garanzia Infortuni del conducente, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Avvertenza. La gestione dei sinistri del ramo assistenza è affidata da AXA MPS Danni alla Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA, di seguito denominata AXA Assistance. Si rinvia agli articoli della garanzia Assistenza della Sezione B – Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Avvertenza. La gestione dei sinistri del ramo tutela legale è affidata da AXA MPS Danni a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela Legale - Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 – Roma. Si rinvia agli articoli della garanzia Tutela legale della Sezione B – Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami relativi al contratto

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

mail: reclami.danni@axa-mps.it

pec: reclamiivassamad@legalmail.it

posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma

fax: +39 06 51 760 323

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura di AXA MPS Danni fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06 42 133 745 o 06 42 133 353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Conciliazione paritetica:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata da AXA MPS Danni oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. AXA MPS Danni provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- **Negoziazione assistita:** per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Per attivare la procedura è necessario rivolgere a AXA MPS Danni un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.

AXA MPS Danni provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro

Nota informativa - Rami Danni

ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere a AXA MPS Danni la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

AXA MPS Danni provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare a AXA MPS Danni la volontà di dare avvio alla stessa.

AXA MPS Danni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mps.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte di AXA MPS Danni, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Avvertenza. Si richiama l'attenzione a quanto indicato all'art. B.9 – Arbitrato della sezione B - Corpi veicoli terrestri delle Condizioni di Assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.


AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois

Data ultimo aggiornamento del presente documento: 15/03/2016

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551, Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps-danni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it, Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 199206023, Fax: +39 02 91971321. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266), Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Il glossario

Per una corretta comprensione delle Note informative e delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- **di serie:** ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- **non di serie:** ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Antifurto satellitare

tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Capitale assicurato

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Classe di conversione universale - CU

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono

Il glossario

riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di **AXA MPS Danni** che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo

al momento del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax

pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in "eurotax blu" ed "eurotax giallo", riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con

una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente a **AXA MPS Danni**.

Primo rischio assoluto

forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quattroruote

pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da **AXA MPS Danni** e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestazione sullo stato del rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzo/i

definito/i tale/i dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela legale

l'assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio

Il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Guasto

danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali.

Incidente

l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche

se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato, fermo quanto disposto dal punto h. "Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate".

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/ autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

AXA MPS Guidare Protetti

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0035/04 Ed. 04/2016

Indice

Le fonti normative	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 7
Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli	pag. 12
Sezione B - Corpi veicoli terrestri	pag. 32
Garanzie	
Assistenza*	pag. 36
Assistenza**	pag. 48
Tutela legale*	pag. 62
Tutela legale**	pag. 68
Cristalli*	pag. 72
Cristalli**	pag. 73
Infortuni del Conducente	pag. 74
Protezione Plus	pag. 78
Incendio*	pag. 81
Incendio**	pag. 83
Furto	pag. 85
Eventi naturali e sociopolitici*	pag. 88
Eventi naturali**	pag. 89
Terremoto	pag. 90
Minicollisione	pag. 91
Kasko	pag. 93
Atti vandalici/dolosi*	pag. 95
Atti vandalici e eventi sociopolitici**	pag. 96
Danni causati da animali selvatici o randagi	pag. 97
Appendici di vincolo	pag. 98
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 100
Informativa sulla Privacy	pag. 106

* Garanzia prevista per preventivi rilasciati entro il 14/04/2016

** Garanzia prevista per preventivi rilasciati dal 15/04/2016

Le fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che

sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze

convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'**indennità**.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'**indennità** in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'**indennità** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un veicolo senza guida di

rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

Le fonti normative

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato **terzo** e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente

ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di **rischio** conseguito sul veicolo già assicurato.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è

- stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di **sinistro** tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di **risarcimento diretto** riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai **sinistri** che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal **terzo** trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è

obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi

Le fonti normative

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

- a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la **liquidazione** dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per le garanzie Assistenza e **Tutela Legale** vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**.

La **Carta Verde** è valida per lo stesso **periodo di assicurazione** per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Nel

caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del c.c., **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del **premio** o delle rate di **premio** successive.

Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a **AXA MPS Danni**, che eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a **terzi** in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano riportate in **polizza** e per le quali è indicato il **premio** corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e riportati sulla

Norme che regolano l'assicurazione in generale

polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**), al **Contraente** e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla **polizza** stessa. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di **rischio** intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Esclusioni e **rivalsa** della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli e dall'art. 4 - Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al **rischio** rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del **rischio** stesso, il pagamento del danno

non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Altre Assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il premio si applica

Norme che regolano l'assicurazione in generale

il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di terzi, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato e **Carta Verde**. Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

Art.8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione. La durata del contratto non può essere

prorogata tacitamente.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**.

Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del **premio**

L'alienante, previa restituzione del Certificato e della **Carta Verde** relativi al veicolo alienato, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua

Norme che regolano l'assicurazione in generale

proprietà o di proprietà del coniuge in comunione di beni: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della **tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sulla **polizza** sostituita.

Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il veicolo venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde**. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti a **AXA MPS Danni** il Certificato e la **Carta Verde**. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento, restituendo, se in suo possesso, il Certificato e la **Carta Verde**.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Art. 11 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**, restituendo il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

definitiva del veicolo: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

Nel caso in cui Certificato e **Carta Verde** siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del **premio**

La **polizza** viene resa valida per altro veicolo appartenente al proprietario (**locatario** nel caso di contratti di leasing) del veicolo distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge in comunione di beni. **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della **tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

Art. 12 - **Contratti di durata inferiore all'anno**

Non previsti.

Art. 13 - **Sospensione in corso di contratto**

Non prevista.

Art. 14 - **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. 15 - **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di rivalsa sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 16 - **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

La Responsabilità Civile autoveicoli

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del *Codice delle Assicurazioni* e successive modificazioni.

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del *Codice delle Assicurazioni*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
2. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati **terzi**, l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
5. PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del **Contraente**, del Conducente e del **proprietario del veicolo** per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **terzi** trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da **incendio**, furto o da smarrimento.

6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

AXA MPS Danni inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i **rischi** non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6, i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai

medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni. L'assicurazione non comprende i **rischi** della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. A.2 - **Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA**

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. A.3 - **Esclusioni e rivalsa – Rinuncia o Limitazione della Rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata

a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il **rischio**.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo

La Responsabilità Civile auto

indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti dell'**Assicurato** in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Limitazione della rivalsa

Nel caso di **sinistri** causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, **AXA MPS Danni** eserciterà la rivalsa di quanto abbia risarcito al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per sinistro.

Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus autoveature", sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**. È esclusa la presentazione in via telematica.

Art. A.6 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.7 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'**attestazione sullo**

stato del rischio.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett.
 - b) relativi al proprietario ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Autoveicoli", vengono indicati:
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)", determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui all'all. n. 2 del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero

dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;

- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- l) l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'attestato di rischio telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestazione sullo stato del **rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli attestati di **rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo **contratto**.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di **rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto**

La Responsabilità Civile auto

in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Art. A.8 - Sostituzione del Certificato di Assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno

La **liquidazione** dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento diretto** in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di **incidente**:

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.

Qualora il **sinistro** coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente

intervenute;

- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo entro il **massimale** minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione

del responsabile civile se il veicolo di quest'ultimo è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Il **terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i **sinistri** con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i **sinistri** che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

La Responsabilità Civile auto

Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiari di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella **liquidazione** definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI
In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ITALIANI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli Stati del sistema **Carta Verde**;
- da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda,

Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal **Codice delle Assicurazioni** - Capo V - artt. 151 e seguenti.

Per individuare Società di assicurazione estera del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la **liquidazione** dei **sinistri** nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera, occorre scrivere alla Consap - Via Yser, 14 - 00198 Roma inviando:

- un fax al numero 06 85796270

oppure

- una e-mail all'indirizzo:
richieste.centro@consap.it

Se la Società di assicurazione, o il mandatario per la **liquidazione** dei **sinistri** nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 06 85796 334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata alla Società di assicurazione e/o **proprietario del veicolo** estero (esempio: **incidente** in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata alla Società di assicurazione e/o **proprietario del veicolo** svizzeri).

Se però il veicolo che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni

Carta Verde (esempio: **incidente** provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

AXA MPS Danni assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i **rischi** non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in **polizza** sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" che seguono:

A) Sempre operanti senza alcuna maggiorazione di **premio**:

1) Responsabilità Civile dei trasportati:

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell'autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione dell'autovettura stessa. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell'autovettura, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni all'autovettura stessa.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del **massimale** per **sinistro** previsto in **polizza**.

2) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori: **AXA MPS Danni** assicura la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 c.c., per danni

involontariamente cagionati a *terzi* dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'**Assicurato** stesso, del veicolo indicato in **polizza** condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del **massimale** per **sinistro** previsto in **polizza**.

B) Valida solo se espressamente richiamata in **polizza** e corrisposto il rispettivo **premio**

3) Rinuncia alla **rivalsa** per autovetture date in uso ai dipendenti (Condizione Aggiuntiva D): preso atto che l'autovettura indicata in **polizza**, adibita a servizio privato, è data in uso dall'Ente/Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, **AXA MPS Danni**, a parziale deroga dell'art. A.3 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

a. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

b. nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

c. se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente/Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di **rivalsa**.

CLAUSOLE SPECIALI

(Valide solo se richiamate in **polizza**)

BB) Formula Drive Box

Presupposti per la validità della presente Clausola Speciale e per l'applicazione della conseguente riduzione del premio della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito R.C.A.), sono l'installazione e l'attivazione a bordo dell'autovettura assicurata di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e finalizzato alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, installato presso installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l., e la sottoscrizione da parte del **Contraente** del Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l.

1. Installazione della Drive Box

Il **Contraente** ha quindici giorni di tempo, decorrenti dalla data di effetto della **polizza**, per l'installazione della Drive Box sull'autovettura assicurata. Il **Contraente** dopo aver ricevuto un SMS di convalida da parte di Octo Telematics Italia S.r.l. dovrà contattare l'installatore scelto al momento della stipula della **polizza**. I costi della prima installazione sono a carico di **AXA MPS Danni**.

2. In caso di incidente

AXA MPS Danni ha la facoltà di utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dalla Drive Box, in caso di crash o mini crash dell'autovettura, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti all'orario di accertamento del crash fino alle 24 ore successive all'evento stesso.

3. Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al **Contraente**

In caso di:

- a) mancata installazione del dispositivo da parte del **Contraente** entro il termine di cui al punto 1);
- b) disinstallazione del dispositivo dall'autovettura per dolo del **Contraente** non recepita in accordi contrattuali (esclusi quindi i casi di annullamento del contratto per distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato e i casi di cessazione del contratto o di eliminazione della presente Clausola Speciale previsti al punto 5);
- c) mancato funzionamento del dispositivo per fatto doloso del **Contraente** nell'utilizzo o nell'installazione;
- d) mancata osservanza da parte del **Contraente** delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia della Drive Box di cui al punto 6), salvo il caso di forza maggiore;

Il **Contraente** deve integrare il premio pagato ad **AXA MPS Danni**, nella misura corrispondente alla riduzione del premio R.C.A. di cui ha usufruito per l'inserimento nel contratto della presente Clausola Speciale, non più concedibile per effetto delle inadempienze sopra elencate. L'esazione verrà eseguita da **AXA MPS Danni** tramite appendice di integrazione.

Il **Contraente** deve effettuare il pagamento entro tre giorni lavorativi. Qualora si verifichi un sinistro R.C.A. con responsabilità principale o paritaria dell'**Assicurato**, **AXA MPS Danni** eserciterà azione di rivalsa per ogni evento con il limite di € 500,00 per il caso di cui al sub a) e di € 1.000,00 per gli altri casi. Nell'eventualità di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica il limite

di € 1.000,00. Tale diritto si aggiunge, in ogni caso, agli altri eventualmente già previsti dalle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il **Contraente** sia correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena e abbia dato l'autorizzazione al momento della sottoscrizione della **polizza**, il pagamento della rivalsa sarà direttamente addebitato sul suo conto corrente.

L'integrazione del premio, richiesta con l'appendice di cui al capoverso precedente, verrà effettuata sulla base dell'autorizzazione specifica riguardante i premi.

AXA MPS Danni non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al successivo punto 7- Servizi abbinati, dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

4. Cambio autovettura

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il **Contraente** deve provvedere al trasferimento della Drive Box sul nuovo veicolo entro quindici giorni dalla data di effetto della nuova **Polizza**. La disinstallazione e la reinstallazione possono essere effettuate autonomamente dal **Contraente** oppure potrà avvalersi di installatore convenzionato Octo Telematics Italia S.r.l. con costi a suo carico.

5. Cessazione del contratto o eliminazione della Clausola Speciale BB

In caso di:

- a) cessazione del rischio per eventuale distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato;

La Responsabilità Civile auto

- b) mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- c) esclusione della presente Clausola Speciale;
- d) annullamento della **Polizza** per qualunque motivo;

il **Contraente** deve provvedere alla disinstallazione della Drive Box ed alla sua restituzione ad Octo Telematics Italia S.r.l. nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l. firmato al momento della sottoscrizione della **polizza** ad esclusione dei casi di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato.

6. Guasto/anomalia del dispositivo satellitare

In caso di guasto o di mancato funzionamento della Drive Box, segnalato da Octo Telematics Italia S.r.l. al **Contraente** tramite SMS, questi deve recarsi presso un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro dieci giorni dall'avvenuta notifica. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal **Contraente**, non sono previsti costi a carico dello stesso.

7. Servizi abbinati

Chiamata di emergenza automatica

Al verificarsi di un incidente la Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la Centrale Operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal **Contraente** in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell'evento.

Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio consente di proteggere l'**Assicurato** da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l'**Assicurato** può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.

Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del veicolo assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o sinistri.

Il **Contraente** deve inviare una richiesta scritta tramite fax al Customer Care del partner tecnologico 199/119933.

Servizio ricerca veicolo in caso di furto

Costatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall'estero: +39 0862 442 471800) per comunicare il furto del proprio veicolo e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.

Di seguito come procedere:

- gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell'auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
- l'operatore gestisce sia la localizzazione del veicolo in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell'Ordine e, in caso di necessità, attiva l'intervento per il recupero del veicolo e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l'esito dell'attività al cliente.

Find my car

Il servizio consente di ottenere la posizione dell'autovettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto "POS-Targa veicolo" (Esempio: POS-AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l'indirizzo, la località, l'ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.

Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all'attivazione dell'apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all'area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.

Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola Speciale VNA)

AXA MPS Danni indennizza l'Assicurato per i danni materiali e corporali, subito a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'**Assicurato** non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi ed

il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all'indennizzo, l'**Assicurato** si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni, previa verifica delle condizioni sopra citate.

Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'**Assicurato** ha diritto al valore del veicolo come previsto dall'articolo B.7 - Liquidazione dei danni. L'**Assicurato** può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA MPS Danni indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.

Limiti di indennizzo

La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.

Diritto di surrogazione

L'**Assicurato** surroga AXA MPS Danni nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

Bonus Protetto (Clausola Speciale BP)

In caso di un solo sinistro che abbia comportato l'applicazione del malus, il premio di rinnovo del contratto è determinato, anziché tramite applicazione delle regole tariffarie in tale momento in vigore riferite alle polizze sinistrate, attraverso l'impiego delle regole, più favorevoli, riservate ai contratti esenti da sinistro con mantenimento invariato della classe interna. È confermata la facoltà da parte del **Contraente** di accettare la proposta di rinnovo o rifiutarla senza alcuna formalità. La clausola decade, quindi non viene riproposta, alla prima scadenza successiva all'utilizzo o in presenza di più di un sinistro.

Tolleranza costo riparazione (Clausola Speciale T)

In fase di liquidazione di sinistro R.C.A. è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Condizione particolare Rischio statico

Per i rimorchi e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "**Rischio statico**", cioè copre la responsabilità per i danni a **terzi** derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture

(Clausola Speciale F)

Art. a.1 - Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *sinistri* nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. A.4 "Periodi di osservazione della sinistrosità" della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli, e che si articola in 28 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" a lato.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle *Norme tariffarie* si applicano i criteri esplicitati negli articoli contenuti nelle pagine successive (dall'art. a.2 "Autovettura assicurata per la prima volta" fino all'art. a.20 "Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo").

Art. a.2 - Autovettura assicurata per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla classe di merito **CU 14**. Il **Contraente** è tenuto a consegnare copia

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1L	0,45499	1L a 1L	-	0
1L	0,45499	1K a 1L	0,980	2,00
1K	0,46428	1H a 1K	0,980	2,00
1H	0,47375	1G a 1H	0,980	2,00
1G	0,48342	1F a 1G	0,980	2,00
1F	0,49328	1E a 1F	0,980	2,00
1E	0,50335	1D a 1E	0,980	2,00
1D	0,51362	1C a 1D	0,980	2,00
1C	0,52410	1B a 1C	0,980	2,00
1B	0,53480	1A a 1B	0,980	2,00
1A	0,54571	1 a 1A	0,980	2,00
01	0,55685	2 a 1	0,973	2,70
02	0,57240	3 a 2	0,966	3,40
03	0,59281	4 a 3	0,962	3,80
04	0,61613	5 a 4	0,955	4,50
05	0,64529	6 a 5	0,954	4,60
06	0,67638	7 a 6	0,953	4,70
07	0,70943	8 a 7	0,935	6,50
08	0,75910	9 a 8	0,935	6,50
09	0,81220	10 a 9	0,954	4,60
10	0,85110	11 a 10	0,954	4,60
11	0,89230	12 a 11	0,954	4,60
12	0,93570	13 a 12	0,936	6,40
13	1,00000	14 a 13	0,833	16,70
14	1,20000	15 a 14	0,868	13,20
15	1,38300	16 a 15	0,812	18,80
16	1,70411	17 a 16	0,817	18,30
17	2,08563	18 a 17	0,793	20,60
18	2,62856	-	-	0

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

della carta di circolazione dell'autovettura ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **CU 18**.

Art. a. 3 - Autovettura già assicurata con formula diversa da Bonus/Malus

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito interna 13 e alla classe CU rilevata dalla **Banca Dati**.

Se l'attestazione non riporta la classe CU

La Responsabilità Civile auto

si applicano i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, all. n. 2 e successive modificazioni.

Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

La classe di merito CU 18 è applicata qualora l'attestazione sia scaduta da più di dodici mesi, salvo che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito CU 18.

Art. a.4 - **Autovettura già assicurata presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus**

Il contratto è assegnato alla classe di merito CU di assegnazione risultante dall'attestazione sullo stato del rischio rilevata dalla **Banca dati**.

Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Qualora il **Contraente**, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

Art. a.5 - **Mantenimento della classe di merito su una diversa autovettura**

Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche in caso di anticipata risoluzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, furto/rapina/appropriazione indebita di un'autovettura, che venga sostituita da un'altra autovettura, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati** relativa all'autovettura precedente purché tale attestazione sia in corso di validità e sempreché il **proprietario** del nuovo veicolo (nel caso dei contratti in leasing, il **locatario**) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Il **Contraente** deve consegnare, a seconda dei casi, la seguente documentazione:

- copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione della circolazione del veicolo precedentemente assicurato;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione e relativo

foglio complementare o Certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare.

Art. a.6 - Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'attestazione sullo stato del rischio utile sulla Banca dati, AXA MPS Danni richiede al Contraente la dichiarazione di cui al precedente art. a.4, comma 2, per l'intero quinquennio precedente.

Il Contraente a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad AXA MPS Danni attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. AXA MPS Danni acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica.

AXA MPS Danni assegnerà la classe di merito in base alla citata documentazione.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza

delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Art. a.7 - Autovettura già assicurata con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto si riferisca ad una autovettura già assicurata nella formula tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito CU indicata in quello precedente. In mancanza di quest'ultimo il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18.

La classe di merito 18 è applicata anche qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, salvo che il Contraente dichiari

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1L	1L	1H	1E	1B	2
1K	1L	1G	1D	1A	3
1H	1K	1F	1C	1	4
1G	1H	1E	1B	2	5
1F	1G	1D	1A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 2 - Regole evolutive

La Responsabilità Civile auto

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che l'autovettura non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Qualora il precedente contratto temporaneo sia scaduto da più di 5 anni il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18. Nel caso in cui il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 14.

Art. a.8 - Autovettura già assicurata presso Società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa

La disposizione di cui all'art. a.6 "Attestazione mancante o relativa ad un contratto scaduto da più di 12 mesi", primo capoverso, non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in **liquidazione** coatta amministrativa ed il **Contraente** provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società di assicurazione o al Commissario liquidatore. In tal caso il **Contraente** deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Art. a.9 - Autovettura già assicurata all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad una autovettura già assicurata all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **CU 14**, a meno che il **Contraente**

non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della **classe di conversione universale** in base a quanto indicato nell'allegato n. 2 al regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

Art. a.10 - Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri**:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di risarcimento di un sinistro con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Art. a.11 - Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo

con altro *sinistro* della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla *liquidazione* del *sinistro*, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di *premio*.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

Art. a.12 - Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un *sinistro* posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del *sinistro* è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il *sinistro* non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior *premio* percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova *attestazione sullo stato del rischio*, nonché provvederà al rimborso del maggior *premio* corrisposto al netto delle imposte.

Art. a.13 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di *premio* o di fruire delle riduzioni di *premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo

a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *sinistri* avvenuti nel *periodo di osservazione* precedente al rinnovo stesso.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento diretto*, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i *sinistri* liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

Art. a.14 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione non interrompe il *periodo di osservazione* in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il *proprietario* (o il *locatario* nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione di beni.

Art. a.15 - Sostituzione autovettura

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il *proprietario* della nuova autovettura (il *locatario* nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge in comunione di beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La Responsabilità Civile auto

Art. a.16 - **Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l'attestazione relativa ad un'altra autovettura che sia stata oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà**

Si applica quanto riportato all'art. a.5 "Mantenimento della classe di merito su una diversa autovettura" anche qualora il **Contraente**, all'atto della stipulazione del contratto chieda che lo stesso venga assegnato alla classe di merito conseguita per un'altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso **proprietario/locatario** o al coniuge in comunione di beni.

AXA MPS Danni recupererà le informazioni dell'ultimo attestato utile dalla **Banca dati**. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

Art. a.17 - **Ritrovamento dell'autovettura - Rientro da conto vendita**

In caso di autovettura rubata e successivamente ritrovata o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il **Contraente** si sia già avvalso della facoltà di cui ai precedenti Articoli a.5 - Mantenimento della Classe di merito su una diversa autovettura, a.15 - Sostituzione autovettura e a.16 - Veicolo già assicurato per il quale viene utilizzata l'attestazione relativa, il nuovo contratto eventualmente stipulato per l'autovettura tornata in possesso del **proprietario** verrà assegnato alla classe di merito CU e interna 14.

Art. a.18 - **Mutamento parziale della proprietà dell'autovettura**

Qualora ci sia un passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. a.19 - **Autovettura in leasing o in noleggio a lungo termine**

Qualora il precedente contratto era stipulato per un'autovettura in leasing o noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore a 12 mesi, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima **attestazione sullo stato del rischio** relativa all'autovettura in uso.

Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione, **AXA MPS Danni** assegna la classe di merito al contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero di altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal **Contraente** del precedente contratto assicurativo.

Art. a.20 - **Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)**

AXA MPS Danni in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un'ulteriore autovettura, assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistata da persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una classe di merito **CU** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima **attestazione sullo stato**

del rischio conseguita sull'autovettura già assicurata. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più autovetture già assicurate con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento all'autovettura avente la classe di merito **CU** più favorevole.

Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.

Forma tariffaria Fissa (relativa a rimorchi e carrelli di autovetture)

Il **premio** della garanzia **RCA** è determinato in base alla **tariffa** in vigore al momento dell'emissione della **polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

Corpi veicoli terrestri

Art. B.1 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario del veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. B.2 - Somma assicurata

Il veicolo si intende assicurato al completo degli **accessori di serie** e degli **apparecchi audiofonovisivi** purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.

Gli **accessori non di serie** si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 c.c.

Art. B.3 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo. Previa specifica richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguare manualmente il valore del veicolo assicurato e conseguentemente, a procedere alla alla modifica del premio relativo. Da quanto sopra sono esclusi i veicoli rientranti nel successivo art. B.8 - Rimborsio della spesa di acquisto.

Art. B.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il

relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.5 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista *Quattroruote* al momento del *sinistro*.

Nel caso in cui la suddetta pubblicazione non riporti una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da *Eurotax* giallo.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. B.6 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I *sinistri* debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio politici, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. B.7 - Liquidazione dei danni

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'*indennizzo* in base alle

pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *degrado d'uso* e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'*indennizzo* non può superare, nel limite del capitale indicato in *polizza*, il *valore commerciale* del veicolo, degli *accessori* e degli *apparecchi audiofonovisivi* assicurati al momento del *sinistro*.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'*indennizzo*, nel limite del capitale indicato in *polizza*, in base al *valore commerciale* del veicolo, degli *accessori* e degli *apparecchi audiofonovisivi* assicurati al momento del *sinistro*, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del veicolo, degli *accessori* e degli *apparecchi audiofonovisivi* assicurati al momento del *sinistro*.

Art. B.8 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del veicolo indicato in *polizza* l'*indennizzo* viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la *liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *degrado d'uso* né, in caso di sottoassicurazione, della *regola proporzionale* di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del *capitale assicurato* indicato in *polizza*, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, compresi gli *accessori* e gli *apparecchi audiofonovisivi* stabilmente

Corpi veicoli terrestri

installati, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** eventualmente indicato in **polizza**.

Art. B.9 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla **liquidazione** dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'**indennità** spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Per la garanzia Infortuni del Conducente, in caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno

per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'**indennità** spettantegli.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.10 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. B.11 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l'**indennizzo**;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'**Assicurato**, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. B.12 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del veicolo se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Assistenza

Garanzia valida per preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salvo diversa opzione da parte del Contraente.

Premessa

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da **AXA MPS Danni** affidata alla Inter Partner Assistance S.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA, di seguito denominata AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensioni, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari di assicurazione

a. Eventi oggetto della copertura

Formula A. Si considera oggetto della copertura l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il **veicolo** in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di **accessori** o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di

un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il **veicolo** assicurato o il relativo rimorchio.

Formula B. Fermo quanto previsto al comma precedente "Formula A", sono inoltre considerati oggetto della copertura:

1. rottura o foratura del pneumatico;
2. errore carburante;
3. esaurimento carburante;
4. gelo carburante;
5. esaurimento batteria;
6. rottura e/o smarrimento chiavi;
7. blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
8. tentato furto o furto parziale;
9. furto totale e successivo ritrovamento.

b. Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali, indicate in **Carta Verde**, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del **veicolo** a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del **veicolo** si verifichino in uno dei Paesi nei

quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

c. Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la **Centrale operativa** 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- in caso di **sinistro** occorso al **veicolo** la cui targa sia stata comunicata a **AXA MPS Danni**;
- con costi a carico di **AXA MPS Danni** entro il limite di **3 sinistri** per **veicolo/Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del **massimale** previsto per ciascun tipo di prestazione di **assistenza**.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 ore.

d. Come richiedere l'assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'**Assicurato** potrà telefonare alla **Centrale operativa**, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 300 433 oppure per le chiamate dall'estero al numero di Roma +39 06 421 157 45.

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax ad AXA Assistance al numero +39 06 47 40 742.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di **assistenza** di cui necessita

2. La targa del **veicolo**
3. Nome e Cognome
4. Numero di **polizza**
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la **Centrale operativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'**assistenza**.

Gli interventi di **assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale operativa** ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

e. Prestazioni garantite - Formula A

e.1 Dépannage

(riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il **veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di **guasto**, la **Centrale operativa**, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il **dépannage** tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'**Assicurato**. Qualora il **dépannage** non sia possibile, la **Centrale operativa** provvederà al soccorso stradale del **veicolo** come di seguito descritto.

e.2 Soccorso stradale

Qualora il **veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di **guasto** o **incidente**, la **Centrale operativa** si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di **assistenza** autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'**Assicurato**, la **Centrale operativa** potrà organizzare il traino del **veicolo** presso l'officina generica più vicina.

Garanzia Assistenza

Il soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con **rischio** di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 150,00 per **sinistro**.

Si specifica che:

- nel **massimale** unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di **assistenza**, con il massimo di 5 giorni;
- nel **massimale** unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di **assistenza** (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di **assistenza**;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale operativa** fornirà informazioni specifiche all'**Assicurato**;
- la prestazione si intende operante a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del **veicolo** assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico

dell'**Assicurato**, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del **sinistro**;

- si intende comunque esclusa ogni responsabilità di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**.

e.3 Recupero difficoltoso

Qualora il **veicolo** sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la **Centrale operativa** invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il **veicolo** danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 250,00 per **sinistro**.

e.4 Spese di albergo

(prestazione valida ad oltre 50 km dal **domicilio** dell'**Assicurato**)

Qualora il **veicolo** resti immobilizzato a seguito di **guasto** o **incidente**, e al momento del **sinistro**, il punto di **assistenza** sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il **veicolo** necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la **Centrale operativa** provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il **veicolo** è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di € 75,00 per notte e per persona ed € 300,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da **AXA MPS Danni** sono esclusivamente

quelle per il Conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**;

- il tempo necessario per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto il "Rientro al **domicilio**/prosecuzione del viaggio".

e.5 Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio

(prestazione valida ad oltre 50 Km dal **domicilio** dell'**Assicurato**)

Qualora il **veicolo** resti immobilizzato a seguito di **guasto** o **incidente** e necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la **Centrale operativa** organizzerà il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri fino al proprio **domicilio** in Italia, o in alternativa fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa** in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di € 500,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di € 200,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- le spese prese in carico da **AXA MPS**

Danni sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;

- il tempo necessario per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- qualora **AXA MPS Danni** fornisca all'**Assicurato** un **veicolo** sostitutivo a noleggio, lo stesso è messo a disposizione con le seguenti modalità:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale operativa**;
- secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse;

ed alle seguenti condizioni:

- senza autista;
- a chilometraggio illimitato;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria **RCA**;
- di cilindrata fino a 1.200 cc;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, le assicurazioni facoltative, la **franchigia** furto e kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'**Assicurato**.
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

Garanzia Assistenza

f. Prestazioni garantite - Formula B

f.1 Dépannage

(riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il **veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di **guasto** o **incidente**, la **Centrale operativa**, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il **dépannage** tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'**Assicurato**.

Qualora il **dépannage** non sia possibile, la **Centrale operativa** provvederà al soccorso stradale del **veicolo** come di seguito descritto.

f.2 Soccorso stradale

Qualora il **veicolo** non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di **guasto**, **incidente** o **incendio**, la **Centrale operativa** si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di **assistenza** autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'**Assicurato**, la **Centrale operativa** potrà organizzare il traino del **veicolo** presso l'officina generica più vicina.

Il soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con **rischio** di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

In caso di **scoppio**, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer,

la **Centrale operativa** provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il **veicolo**, il **dépannage** o il traino.

In caso di esaurimento del carburante, la **Centrale operativa** provvederà a trasportare il **veicolo** al più vicino punto di rifornimento carburante.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per **sinistro**.

Si specifica che:

- nel **massimale** unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di **assistenza**, con il massimo di 5 giorni;
- nel **massimale** unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di **assistenza** (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di **assistenza**;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale operativa** fornirà informazioni specifiche all'**Assicurato**;
- la prestazione si intende operante a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del **veicolo** assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- in caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento

carburante, smarrimento/rottura chiavi la prestazione non opera qualora, al momento del **sinistro**, il **veicolo** assicurato si trovi a meno di 5 Km dall'abitazione dell'**Assicurato** o qualora il **veicolo** sia stato oggetto di atti vandalici;

- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'**Assicurato**, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del **sinistro**;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**.

f.3 Recupero difficoltoso

Qualora il **veicolo** sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la **Centrale operativa** invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il **veicolo** danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di € 250,00 per **sinistro**.

f.4 Auto in sostituzione

Qualora il **veicolo** rimanga immobilizzato a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio**, furto tentato o parziale, e necessari di un intervento di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del **sinistro** il punto di **assistenza** sia chiuso (notturno e festivo), **AXA MPS Danni** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un **veicolo** in sostituzione alle seguenti condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 6 giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria **RCA**;
- di cilindrata 1.200 cc;

- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del **veicolo** in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la **franchigia** furto e kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'**Assicurato**.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di **AXA MPS Danni**, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del **veicolo**;
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio."

f.5 Auto in sostituzione a seguito di furto

Qualora l'**Assicurato** subisca il furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate

Garanzia Assistenza

nella prestazione "Auto in sostituzione" per un periodo massimo di 7 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al **sinistro**.

L'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale operativa** copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

f.6 Servizio di accompagnamento

La **Centrale operativa** potrà organizzare per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "Soccorso stradale" un servizio di accompagnamento come segue:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto dalla prestazione "Spese di albergo";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al **domicilio** /prosecuzione del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione "Auto in sostituzione".

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per **sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (Conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, **AXA MPS Danni** rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **massimale** sopra indicato.

f.7. Spese di albergo

(prestazione valida ad oltre 50 Km dal **domicilio** dell'**Assicurato**)

Qualora il **veicolo** resti immobilizzato a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio** o furto tentato/parziale, e al momento del **sinistro**, il punto di **assistenza** sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il **veicolo** necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il **veicolo** è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di € 75,00 per notte e per persona ed € 300,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione opera anche a seguito di furto totale del **veicolo** previa presentazione alla **Centrale operativa** di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da **AXA MPS Danni** sono esclusivamente quelle per il Conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**;
- il tempo necessario per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto il "Rientro al **domicilio**/prosecuzione del viaggio".

f.8. Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio

(prestazione valida ad oltre 50 Km dal **domicilio** dell'**Assicurato** e valida anche all'estero)

Qualora il **veicolo** resti immobilizzato a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio** o furto tentato/parziale e necessari di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** organizzerà il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri fino al proprio **domicilio** in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

AXA MPS Danni, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di € 500,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di € 200,00 per **sinistro**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del **veicolo**, la prestazione opera previa presentazione alla **Centrale operativa** di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico da **AXA MPS Danni** sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo

delle ore di manodopera effettiva;

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto in sostituzione";
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

f.9. Recupero del veicolo riparato

(prestazione valida ad oltre 100 Km dal **domicilio** dell'**Assicurato**)

Qualora il **veicolo** venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la **Centrale operativa**, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'**Assicurato**:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 Km entro il limite di € 500,00 per **sinistro**;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di € 200,00 per **sinistro**;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- il tempo per la ricerca del **guasto** e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico da **AXA MPS Danni** sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'**Assicurato**;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a

Garanzia Assistenza

disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;

- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del **veicolo**”.

f.10 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto

(prestazione valida ad oltre 100 km dal **domicilio** dell'**Assicurato**)

Qualora il **veicolo** venga ritrovato a seguito di furto, la **Centrale operativa**, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'**Assicurato**:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 Km entro il limite di € 500,00 per **sinistro**;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di € 200,00 per **sinistro**;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 ore.

Si specifica che:

- le spese prese in carico da **AXA MPS Danni** sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'**Assicurato**;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
- **AXA MPS Danni** potrà richiedere all'**Assicurato** copia del verbale di ritrovamento del **veicolo** rilasciato dalle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione non è fornita qualora l'**Assicurato** abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del **veicolo**”.

f. 11 Autodemolizione

(prestazione valida in Italia)

Qualora l'**Assicurato**, a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio**, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale, debba procedere alla demolizione del **veicolo**, **AXA MPS Danni** terrà a proprio carico le spese

relative al trasporto, alla demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione avverrà in un centro autorizzato scelto dalla **Centrale operativa**. Il **veicolo** sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti.

L'**Assicurato** dovrà produrre al momento della consegna del **veicolo** la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- Certificato di proprietà o foglio complementare (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento (fotocopia);
- autorizzazione alla demolizione (originale).

La mancata produzione dei documenti necessari alla demolizione del **veicolo** comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Il demolitore convenzionato, che prenderà in carico il **veicolo**, invierà al **domicilio** dell'**Assicurato** la documentazione relativa all'avvenuta rottamazione.

f.12 Autista sostitutivo

(prestazione valida in Italia)

Qualora l'**Assicurato** non sia, a giudizio del servizio medico della **Centrale operativa**, in grado di condurre il **veicolo** in condizioni di sicurezza a seguito di **infortunio** o malattia improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la **Centrale operativa** fornirà un autista sostitutivo per ricondurre il **veicolo** al **domicilio** dell'**Assicurato** o proseguire il viaggio, entro i confini nazionali, con il percorso più diretto.

AXA MPS Danni terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell'autista entro il limite di € 300,00 per **sinistro**.

g. Assistenza all'estero

g.1 Trasferimento/rimpatrio sanitario

(prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale operativa** consigli, a seguito di **incidente** stradale, il trasporto sanitario dell'**Assicurato**, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale operativa** organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso la struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria **assistenza** durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**:

- aereo sanitario (entro il limite di € 20.000,00 per **sinistro**);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della **Centrale operativa**, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso

la quale fosse ricoverato;

- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

g.2 Rimpatrio salma

(prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 3.000,00 per **Assicurato**.

Nel **massimale** sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, **AXA MPS Danni** metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

g.3 Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero

Qualora a seguito di **guasto** o **incidente** il **veicolo** necessiti di riparazioni indispensabili al suo funzionamento, **AXA MPS Danni** metterà a disposizione dell'**Assicurato** fino a € 2.500,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare o altra idonea garanzia

Garanzia Assistenza

bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**.

L'**Assicurato** dovrà comunicare il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità. L'**Assicurato** dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine **AXA MPS Danni** potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **AXA MPS Danni**.

g.4 Invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del **veicolo** immobilizzato all'estero per **guasto** o **incidente** non siano reperibili sul posto, la **Centrale operativa** provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'**Assicurato** dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di € 500,00 per **sinistro**.

Restano a carico dell'**Assicurato** il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'**Assicurato**:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio di **AXA MPS Danni** per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore

e anno di costruzione del **veicolo** e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;

- rimborsare quanto anticipato da **AXA MPS Danni** al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

g.5 Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio**, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il **veicolo** assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, **AXA MPS Danni** provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del **veicolo** stesso fino ad un'officina designata dall'**Assicurato**, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla **Centrale operativa**) entro il limite di € 2.000,00 per **sinistro**. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui **valore commerciale**, dopo l'evento imprevisto, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.

AXA MPS Danni provvederà al rimpatrio del **veicolo** dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.

AXA MPS Danni non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di

vandalismo, furto di **accessori** e parti del **veicolo**, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.

In caso di furto totale, **AXA MPS Danni** potrà richiedere all'**Assicurato** copia del verbale di ritrovamento del **veicolo** rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

g.6 Abbandono legale del veicolo all'estero

Qualora a seguito di **guasto**, **incidente**, **incendio**, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il **valore commerciale** del **veicolo** risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, **AXA MPS Danni** provvederà al suo abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

L'**Assicurato** è tenuto a fornire alla **Centrale operativa** i documenti necessari entro 15 giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all'abbandono legale del **veicolo** comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

g.7 Anticipo spese legali all'estero

Qualora a seguito di **incidente** stradale avvenuto all'estero l'**Assicurato** si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessari dell'**assistenza** di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, **AXA MPS Danni** si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di € 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**.

L'**Assicurato** dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine **AXA MPS Danni** potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **AXA MPS Danni**.

g.8 Anticipo cauzione all'estero

Qualora a seguito di **incidente** stradale avvenuto all'estero l'**Assicurato** si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, **AXA MPS Danni** si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di € 6.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**.

Tale somma dovrà essere rimborsata:

- in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
- in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.

In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine **AXA MPS Danni** potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di **AXA MPS Danni**.

g.9 Dissequestro del veicolo

Qualora il **veicolo** dell'**Assicurato** sia posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la **Centrale operativa** provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne il dissequestro tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per **sinistro**.

Assistenza

Prestazioni valide per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA
Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 421 157 45 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 47 40 742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Condizioni comuni

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: "Assistenza" e "Assistenza Plus".

Validità e operatività delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e

sono valide per il veicolo **Assicurato** nei seguenti casi:

- sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Come richiedere l'assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA
Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06. 421 157 45 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'**Assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'**Assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte

del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali, indicate in **Carta Verde**, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge (tali limiti variano per la formula Assistenza Plus per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto).

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'**Assicurato**, organizzato dalla Centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc).

Garanzia Assistenza

Per la sola formula Assistenza Plus

Il massimale è pari a € 1.000,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge.

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Auto sostitutiva" la Centrale operativa prende a carico l'intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all'Assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.

Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'Assicurato deve contattare la Centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i dati richiesti dalla Centrale operativa tra cui i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

Oggetto dell'assicurazione

La Centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24,

tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La Centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La Centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Condizioni specifiche per le singole sezioni

Garanzia Assistenza – prestazioni

a) Informazioni

Mediante la Centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno

conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino:** se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito

compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato. Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia copre fino a concorrenza di € 105,00 per evento.

- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 500,00 per evento.

Si specifica che:

- la prestazione "soccorso stradale" opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più

Garanzia Assistenza

vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del veicolo;

- in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale operativa fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Taxi sul luogo di fermo

La Centrale operativa può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.

A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione "spese di albergo";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di

autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio";

- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione "auto sostitutiva".

Axa Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla Centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di Guasto, danno conseguente a Furto parziale o tentato, Incidente, Incendio, Atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.

In caso di furto totale AXA Assistance

tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;

e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**)

In caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico che comportino un immobilizzo del veicolo, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla Centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia, un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo

non superiore a 48 ore.

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "auto sostitutiva".

f) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, avvenuto all'estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in officina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto

Garanzia Assistenza

con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.500,00 per evento.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

g) **Auto sostitutiva** (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione

dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del veicolo, la Centrale operativa mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro.

L'**Assicurato** deve presentare alla Centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

AXA Assistance, su specifica richiesta dell'**Assicurato**, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l'**Assicurato**.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa, negli orari di apertura

delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

Servizio Delivery & Collection

Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a disposizione presso il suo domicilio o presso l'officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisce il servizio "Delivery & Collection" AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.

h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del veicolo necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la Centrale operativa supporta l'**Assicurato** per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.

- un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.

i) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,00 per **Assicurato**.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

j) Consulto medico telefonico

La Centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico

Garanzia Assistenza

della Centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

(prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della Centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale operativa organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per sinistro, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;

- treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

Sezione Assistenza Plus - Condizioni specifiche

1) Limiti di esposizione

Il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.

Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che

eccedono il massimale, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla Centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo.

L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "auto sostitutiva" la Centrale operativa sostiene l'intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all'**Assicurato** il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.

Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Nell'ambito della gestione del sinistro di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall'**Assicurato** o l'acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l'**Assicurato** entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

2) Prestazioni:

a) Soccorso stradale

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale di € 1.000,00.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di Guasto, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), Incidente, Incendio, Atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino**: in caso di sinistro la Centrale operativa organizza il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il veicolo purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato.

Garanzia Assistenza

Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della Centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore.

Qualora l'**Assicurato** indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il veicolo più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un'altra officina, la Centrale operativa attiva la prestazione di "trasporto veicolo" che rientra tra le prestazioni della formula Assistenza Plus a massimale unico di € 1.000,00.

b) Prestazioni formula Assistenza Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'**Assicurato**, impossibilitato all'utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza

ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale di € 1.000,00:

- informazioni;
- auto sostitutiva;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- consegna o recupero auto riparata;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto veicolo in Italia;
- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione veicolo;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del veicolo;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

c) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la Centrale operativa garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

Consulto medico in viaggio

in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della Centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
 - reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici

- che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la Centrale operativa invia un medico generico convenzionato sul posto. Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino. In caso di emergenza la Centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

d) Rimpatrio Salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto ad incidente stradale, la Centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.

e) Rimpatrio veicolo dall'estero

Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo,

incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.

Esclusioni generali

Le prestazioni delle coperture "Assistenza" e "Assistenza Plus" non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi Glossario: veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;

Garanzia Assistenza

- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La Centrale operativa non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale operativa;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

- 1. La Centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
- 2. Le prestazioni della formula Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo

coperto da assicurazione; le richieste dell'**Assicurato** legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.

- 3. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
 - le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo Assicurato.
- 4. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
 - se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- 5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la Centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall'agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a noleggio per rientro dall'estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i

pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale operativa.

6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la Centrale operativa sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all'estero entro € 5.000,00 per sinistro e per polizza e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'**Assicurato** deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La Centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La Centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la Centrale operativa

o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;

- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Inoltre, si specifica che:

a) la Centrale operativa non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.

b) la Centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

c) la Centrale operativa opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

d) La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale operativa;
- quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Tutela legale

Garanzia valida per preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salvo diversa opzione da parte del Contraente.

Premessa

La gestione del servizio di assistenza e **liquidazione** dei **sinistri** di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da **AXA MPS Danni** affidata alla Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela legale - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 - Roma, alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi direttamente via Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia) o numero nero +39 06 42 11 5789 (per chiamate dall'estero) e via Fax al numero + 39 06 48 70 326.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela legale**, valgono, in quanto applicabili, il glossario e le Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari di assicurazione

a. Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione **RCA** cui si riferisce.

b. Assicurati

Le garanzie vengono prestate al **proprietario**, al **locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza**.

c. Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di IPA per la gestione dei **sinistri**, **AXA MPS Danni** alle condizioni della presente **polizza** e nei limiti del **massimale** indicato in **polizza**, assicura la **Tutela legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge e a lesione di diritti connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza**, nei casi indicati al punto e. "Prestazioni garantite".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del **sinistro**;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'**Assicurato**, o di transazione autorizzata da IPA;
- le spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con IPA;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il **Contributo unificato** per le spese degli

- atti giudiziari (L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per gli arbitrati sostenuti per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'**Assicurato**;
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00 per **sinistro** ed anno assicurativo.

d. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.).

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto al punto precedente c. "Oggetto dell'assicurazione", l'**Assicurato** è tenuto ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

e. Prestazioni garantite

Le garanzie valgono esclusivamente per:

Formula A Danni subiti

Esercizio di pretese al **risarcimento** danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di **incidente** stradale l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- **sinistri** stradali gestiti con la "Procedura di **risarcimento**" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
- recupero dei danni subiti dai **terzi** trasportati a causa di **sinistri** stradali ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.

Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente

Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida in seguito ad **incidente** stradale e connesse allo stesso. La prestazione opera qualora sussistano fondate ragioni di diritto.

Formula B Danni subiti

Esercizio di pretese al **risarcimento** danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

In caso di **incidente** stradale l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- **sinistri** stradali gestiti con la "Procedura di **risarcimento**" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n. 209/2005;
- recupero dei danni subiti dai **terzi** trasportati a causa di **sinistri** stradali ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005;
- **sinistri** stradali gestiti con la "Procedura di **risarcimento diretto**" ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, in caso di:
 - mancato accordo fra **AXA MPS Danni** e l'**Assicurato**, qualora dopo la presentazione dell'offerta da parte di **AXA MPS Danni**, questa non sia stata accettata dal danneggiato;
 - mancata comunicazione di offerta o di diniego dell'offerta, da parte di **AXA MPS Danni**, entro i termini previsti dall'art. 148 di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

La presente garanzia non opera invece nel caso in cui **AXA MPS Danni** comunichi all'**Assicurato** i motivi che impediscono il **risarcimento diretto**.

Garanzia Tutela legale

Difesa penale

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad **incidente** stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Dissequestro del veicolo

Assistenza nei procedimenti di dissequestro del **veicolo** assicurato, sequestrato in seguito ad **incidente** stradale.

Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente

Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida in seguito ad **incidente** stradale e connesse allo stesso. La prestazione opera qualora sussistano fondate ragioni di diritto.

f. Massimali assicurati

Formula A: € 5.000,00 per **sinistro** senza limite annuo;

Formula B: € 10.000,00 per **sinistro** senza limite annuo.

g. Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- g) spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.;
- h) responsabilità professionale del legale incaricato;
- i) in materia fiscale, amministrativa e tributaria, salvo quanto espressamente previsto;
- j) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- k) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- l) se il Conducente non è abilitato alla guida del **veicolo** oppure se il **veicolo** è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **RCA**, salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del **veicolo** in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005;
- m) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'**incidente**), del Nuovo Codice della Strada;
- n) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

- o) controversie di natura contrattuale salvo quanto espressamente previsto;
 - p) controversie con le Società del Gruppo AXA MPS e del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Assistance, salvo quanto espressamente previsto nella Formula B;
 - q) recupero dei crediti;
 - r) contratti di compravendita, leasing o noleggio a lungo termine del **veicolo**.
- 2) L'**Assicurato** è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del **sinistro** e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 3) **AXA MPS Danni** non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

h. Insorgenza del sinistro e limiti temporali delle garanzie prestate

L'assicurazione è prestata per i **sinistri** verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'assicurazione stessa; in ogni caso il **fatto generatore** del **sinistro** deve essere insorto durante il periodo di validità della **polizza** e comunque prima della cessazione della stessa.

Il **fatto generatore** del **sinistro** insorge nel momento in cui una della Parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Nel caso di esercizio di pretese al **risarcimento** di danni per fatto illecito di **terzi**, il **fatto generatore** del **sinistro** si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al **risarcimento**.

Nelle restanti ipotesi, il **fatto generatore** del **sinistro** si intende insorto nel momento in cui una della Parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Limitatamente alle controversie inerenti a

responsabilità contrattuali, sono coperti i **sinistri** dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della **polizza**, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo.

Si considerano a tutti gli effetti come unico **sinistro**:

1. le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
2. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente **polizza** dovute al medesimo fatto;
3. le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi sub 1) e 2), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo **massimale** resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

i. Obblighi in caso di sinistro

i.1 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare a IPA qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Se l'**Assicurato** richiede l'attivazione delle garanzie **Tutela legale** è tenuto a:

- informare immediatamente **AXA MPS Danni** in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Garanzia Tutela legale

In particolare, per attivare la garanzia di “Ricorso avverso il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida”, l'**Assicurato** deve inoltre allegare il provvedimento nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro del documento. Deve inoltre fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell'opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'**Assicurato** deve dare avviso immediato a IPA dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo a IPA contemporaneamente alla denuncia del **sinistro**, tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti segnalandone il nominativo a IPA.

Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**, questi ha facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborserà anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in **polizza**.

Se l'**Assicurato** non si avvale del diritto di scelta del proprio legale, IPA lo invita a scegliere un proprio legale di fiducia al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA. Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA.

IPA rimborsa, in ogni caso, le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a più legali/periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**. Se invece la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa le spese legali anche del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

i.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del **sinistro**, **AXA MPS Danni** si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del punto i.1. “Denuncia del **sinistro** e libera scelta del legale”.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di **AXA MPS Danni**. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con **AXA MPS Danni**.

AXA MPS Danni così come IPA non sono

responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'**Assicurato** ed IPA, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA MPS Danni avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

i.3 Recupero somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Tutela legale

Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

Premessa

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Tutela legale

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA
Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 42 11 5789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 48 70 326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La portata dell'Assicurazione

a. Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, **AXA MPS Danni**, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela

Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati alla successiva lettera c. - "Casi assicurati". Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi della successiva lettera l - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi della successiva lettera h. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della lettera h. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'**Assicurato** è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del

sinistro;

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

c. Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- 1) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi anche nei casi di risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006)
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
- 4) l'assistenza nei procedimenti di

dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso.

d. Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente lettera c. – “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del **Contraente** - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali

e. Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a

Garanzia Tutela legale

conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;

- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

f. Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

g. Decorrenza della garanzia - Insorgenza sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si

intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Il sinistro

h. Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'**Assicurato** deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1) della lettera c. - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non vi provveda, può nominare direttamente il

legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA MPS Danni e/o con AXA Assistance.

i. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

l. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lettera h. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come **AXA MPS Danni**, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'**Assicurato** e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

m. Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Cristalli

solo per autovetture ad uso privato

La presente garanzia vale per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salva diversa opzione da parte del Contraente.

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura degli stessi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata, previa presentazione di regolare fattura, fino alla concorrenza di € 500,00 per **sinistro** indipendentemente dal numero di cristalli rotti e con l'applicazione di una **franchigia** fissa di € 100,00 per **sinistro**.

Gli interventi di riparazione effettuati dai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** e sempre che al momento del **sinistro** tale convenzione sia operante, si intendono indennizzati senza applicazione di alcuna **franchigia**.

La presente garanzia è concessa nel limite massimo di 2 prestazioni in una stessa annualità assicurativa.

a. Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura di cristalli, o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. Sono inoltre esclusi i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Cristalli

solo per autovetture ad uso privato

Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'**Assicurato** per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nella successiva sezione Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'**Assicurato**) presenti sull'autovettura al momento del sinistro.

Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

La presente garanzia ha un limite massimo di indennizzo per sinistro di € 350,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro.

I limiti all'indennizzo sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** (sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante). Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** sia nei centri non convenzionati) a una sola volta per anno assicurativo.

Opzione Cristalli Plus

La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di indennizzo (ferma la franchigia fissa e assoluta di € 100,00

per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni**) e con l'assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore sia per gli interventi effettuati presso i riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** che nei centri non convenzionati.

Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

La garanzia è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma la franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni**.

a. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia Cristalli e dall'opzione Cristalli Plus:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Infortuni del Conducente

AXA MPS Danni assicura il Conducente del veicolo indicato in **polizza** per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

a. Estensione della garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

b. Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

c. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.

d. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'assicurazione non comprende:

- gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia";
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici.

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'*infortunio* che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

e. Somma assicurata

Le somme assicurate sono quelle indicate in *polizza* e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

f. Garanzie

1) Morte

Se l'*infortunio* ha per conseguenza la morte, *AXA MPS Danni* corrisponde la somma assicurata indicata in *polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

2) Invalidità permanente

Se l'*infortunio* ha per conseguenza una "Invalidità permanente", *AXA MPS Danni* corrisponde un *indennizzo* così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 20%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
superiore al 20% e fino al 60%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore al 60% e fino all'80%	Il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore all'80%	Il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente.

Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

Garanzia Infortuni del Conducente

g. Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro. Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per "Invalidità permanente" è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa

indipendente dall'**infortunio** dopo che l'**indennizzo** sia stato determinato fra le Parti, **AXA MPS Danni** paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

h. Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 3 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

i. Pagamento dell'indennizzo

A guarigione avvenuta, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, **AXA MPS Danni** effettua la **liquidazione** dell'**indennizzo** dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della loro accettazione.

l. Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'**infortunio** sia imputabile a responsabilità di terzi, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Protezione Plus

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

a. Soccorso vittime della strada

AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in **polizza** determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.

b. Garanzia bagagli

Nel caso di **incendio** o di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente del veicolo indicato in **polizza AXA MPS Danni** rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in **polizza**, di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

In caso di **incendio**, l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

c. Trasporto in ambulanza

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o

dei trasportati del veicolo indicato in **polizza**, in caso di **incidente** da circolazione.

La garanzia viene prestata, previa idonea documentazione, fino ad una concorrenza di € 300,00 per **sinistro** ed è comunque limitata al trasporto dal luogo del **sinistro** al più vicino posto di Pronto soccorso, Ospedale o Casa di cura.

d. Rimborso spese recupero "punti patente"

AXA MPS Danni rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dall'**Assicurato** (purché persona fisica) del veicolo indicato in **polizza** - necessario per il recupero dei punti patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della presente garanzia, che hanno provocato una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9.

La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 10 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successivamente;
- che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 e nel limite di una volta per annualità assicurativa.

La partecipazione al corso e le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

e. Duplicazione patente di guida

AXA MPS Danni rimborsa le spese per ottenere il duplicato della patente dell'**Assicurato** e dei suoi famigliari conviventi nel caso della sua perdita totale a seguito di **incendio**, furto o rapina del veicolo assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni**:

- in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

f. Danni al box o rimessa

AXA MPS Danni rimborsa, fino a concorrenza di € 5.200,00 per **sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del **Contraente** o del **proprietario del veicolo** indicato in **polizza**, in conseguenza di **incendio**, **esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.

g. Rimborso spese di parcheggio e custodia

In caso di perdita totale del veicolo indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, **incendio** od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni **sinistro**, le spese sostenute dall'**Assicurato** per il parcheggio

e la custodia del veicolo indicato in **polizza** disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

h. Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, **incendio** od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 le spese di immatricolazione di un veicolo con le stesse caratteristiche.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del veicolo stesso al momento del **sinistro**.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di **furto** o **rapina** copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

i. Rimborso spese documenti a seguito di sinistro

In caso di danno totale indennizzabile a termini di **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da **AXA MPS Danni** per la **liquidazione** del danno.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

l. Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, **incendio** od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del veicolo stesso al momento del **sinistro**.

L'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri la seguente documentazione:

- in caso di furto o rapina copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

m. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto.

In caso di sottrazione l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per **sinistro**.

n. Rimborso targa

In caso di perdita della targa del veicolo indicato in **polizza**, a seguito di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, o furto o rapina della stessa, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 300,00 le spese di reimmatricolazione del veicolo.

In caso di furto o rapina l'**Assicurato** deve far pervenire all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

o. Ripristino dotazioni di sicurezza

AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per **sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli airbags ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in **polizza** in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad **incidente** della circolazione.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

p. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture)

In caso di furto o rapina del veicolo indicato in **polizza**, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, **AXA MPS Danni** rimborsa fino alla concorrenza di € 100,00 per **sinistro** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

Incendio

La presente garanzia vale per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salva diversa opzione da parte del Contraente.

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. È compreso anche l'**incendio** a seguito di atto vandalico o doloso di terzi.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

a. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da **incendio**;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a **fenomeno elettrico** comunque manifestatosi.

b. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Resta stabilito che in caso di **incendio** conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi, l'**Assicurato** dovrà presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

c. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia **incendio**)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo **scoppio** o

Garanzia Incendio

esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *polizza* quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000,00 per *sinistro*.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

c.1. Esclusioni relative all'art. c Ricorso terzi da incendio

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Incendio

Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: **incendio**, **fulmine**, **esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

a. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da **incendio**;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a **fenomeno elettrico** comunque manifestatosi.

b. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

Resta stabilito che in caso di **incendio** conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi, l'**Assicurato** dovrà presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

c. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia **incendio**)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo **scoppio** o **esplosione** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000,00 per **sinistro**.

Garanzia Incendio

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Furto

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

a. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

b. Estensione della garanzia

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina;
- dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza**.

Se la riparazione dell'autoveettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicato in polizza sono ridotti del 50%.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato**, deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispezzato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno;
- le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- procura a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. e) Ritrovamento del veicolo assicurato;
- in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal

Garanzia Furto

P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell'**indennizzo** direttamente all'**Assicurato** (in difetto l'**indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

e. Ritrovamento veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato successivo alla **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna a rilasciare a **AXA**

MPS Danni la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. In caso di **indennizzo** pagato parzialmente, gli eventuali successivi recuperi verranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sofferto. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del veicolo, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

f. Condizioni particolari furto

Valide solo se espressamente richiamate in **polizza**.

f.1 Antifurto satellitare

Il **Contraente** dichiara che l'autovettura assicurata è protetta da **antifurto satellitare** regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo.

È ammessa l'installazione effettuata da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'antifurto.

Il costo dell'installazione, della manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'**Assicurato**.

Qualora in caso di **sinistro** risulti che l'**antifurto satellitare** non è conforme a quanto sopra indicato verrà applicato uno **scoperto** del 5% in aumento a quello già eventualmente previsto in **polizza**. In caso di **sinistro** l'**Assicurato**, su richiesta di **AXA MPS Danni**, si impegna a fornire prova scritta - rilasciata dalla centrale di telesorveglianza - dell'operatività per l'autovettura assicurata del sistema satellitare al momento del **sinistro**, pena l'applicazione di uno **scoperto** del 30% sull'**indennizzo**.

Il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità del contratto di telesorveglianza.

La mancanza del contratto di telesorveglianza costituisce aggravamento del **rischio** ai sensi dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

f.2 Ricovero veicolo

Il **Contraente** dichiara di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. In **polizza** deve essere richiamata la "Condizione Particolare 02".

Eventi naturali e sociopolitici

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

La presente garanzia vale per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salva diversa opzione da parte del Contraente.

A parziale deroga dell'art. B.1. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, obiettivamente riscontrabili nonché da: trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe o slavine, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli *accessori* e gli *apparecchi audiofonovisivi* sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel *capitale assicurato*.

a. Esclusioni

Sono esclusi i danni da circolazione.

b. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di *sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *scoperto* ed il relativo minimo indicato in *polizza*.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Eventi naturali

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

A parziale deroga dell'art. B.1- Esclusioni della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

A parziale deroga dell'art. B.7 - Liquidazione dei danni in caso di danno parziale non si applicherà il degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.

a. Esclusioni

Sono esclusi i danni da circolazione.

b. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicati in polizza sono ridotti del 50%.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Terremoto

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

AXA MPS Danni, in estensione alla **garanzia** Eventi Naturali e a parziale deroga dell'art. B.1 - Esclusioni della sezione B - Corpi veicoli terrestri, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non, con il limite di **indennizzo** pari a € 10.000,00. La **garanzia** è prestata con lo scoperto e il minimo previsti in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicato in polizza sono ridotti del 50%.

Minicollisione

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

a. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il veicolo è condotto con targa prova;
- se il veicolo è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad **incendio**, **esplosione** o **scoppio**;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura

non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

b. Somma assicurata

La garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso**, con un limite massimo di **indennizzo** pari a € 3.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il **valore commerciale** del veicolo, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

c. Franchigia

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto, rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** indicata in **polizza**.

Garanzia Minicollisione

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, la **franchigia** indicata in **polizza** è ridotta del 50%.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

Kasko

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento, uscita di strada, caduta di sassi e alberi.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

a. Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il veicolo è condotto con targa prova;
- se il veicolo è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad **incendio**, **esplosione** o **scoppio**;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

b. Scoperto a carico dell'assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicati in polizza sono ridotti del 50%.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al

Garanzia Kasko

risarcimento del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al *risarcimento* del danno.

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli **apparecchi audiofonovisivi** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

d. Premio

Il premio della garanzia Kasko è calcolato in proporzione di quello stabilito in polizza per la garanzia RCA, cui è strettamente abbinata.

Atti vandalici e dolosi

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

La presente garanzia vale per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del rilascio, salva diversa opzione da parte del Contraente.

A parziale deroga dell'art.B.1 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: atti vandalici e/o dolosi di terzi.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

a. Esclusioni

Sono esclusi i danni da circolazione.

b. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al

risarcimento del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Atti vandalici e eventi sociopolitici

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

Garanzia valida per preventivi rilasciati dal 15/04/2016 nonché, su opzione del Contraente, per i preventivi rilasciati fino al 14/04/2016 e trasformati in polizza entro un anno dalla data del loro rilascio

A parziale deroga dell'art. B.1 - Esclusioni della sezione B - Corpi veicoli terrestri, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- atti vandalici o dolosi di terzi;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

A parziale deroga dell'art. B.7 - Liquidazione dei danni in caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del veicolo.

a. Esclusioni

Sono esclusi i danni da circolazione.

b. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicato in **polizza**.

Se la riparazione dell'autovettura viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicati in polizza sono ridotti del 50%.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.6. della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo **valore commerciale**;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Danni causati da animali selvatici o randagi

solo per autovetture ad uso privato e promiscuo

A parziale deroga dell'art. B.7 - Liquidazione dei danni in caso di danno parziale non si applicherà il degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

La **liquidazione** del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.

a. Somma assicurata

La garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso**, con un limite massimo di **indennizzo** pari a € 2.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il valore commerciale del veicolo, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

b. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in polizza.

Qualora per la riparazione dell'autovettura vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati, lo **scoperto** e il minimo presenti in **polizza** sono ridotti del 50%.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza, AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e

da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente

vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'**indennità** liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Consigli utili in caso di sinistro

Quando denunciare il sinistro

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

Il modulo di constatazione amichevole

In base al regolamento ISVAP n.13 del 06/02/2008, per la denuncia dei **sinistri** da **RCA** è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della **polizza**.

I documenti complementari alla denuncia di sinistro

Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni	FURTO	INCENDIO	EVENTI NATURALI	MINI COLLISIONE	KASKO	ATTI VANDALICI E DOLOSI, EVENTI SOCIOPOLITICI
Denuncia all'Autorità competente	● ●		● ●	● ●	● ●	● ●
in caso di furto avvenuto all'estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana	● ●		● ●	● ●	● ●	● ●
L'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale	●	●	●	●	●	●
Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto)	●					
Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni	●					
In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell' indennizzo direttamente all' Assicurato	●					
Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di incendio)		● ●				
Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita)	●	●				
Copia della denuncia di sinistro all'Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi		● ●				● ●

● in caso di perdita totale del veicolo ● in caso di danno parziale

La denuncia all'Autorità competente

In caso di **sinistro** derivante da furto, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il **sinistro** avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**.

La richiesta di risarcimento diretto

Il **risarcimento diretto** è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di **incidente** stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il **risarcimento** direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di **incidente** tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di **risarcimento diretto**) in cui il Conducente abbia subito danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina 104.

Vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal veicolo assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal Conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).

La procedura di **risarcimento diretto** è esclusa:

- se nel **sinistro** risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il **sinistro** è avvenuto all'estero;
- se il **sinistro** è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero;
- se nel **sinistro** viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al Conducente.

In questi casi si applica la procedura ordinaria.

La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**) prevede che la richiesta di **risarcimento** vada inoltrata all'Assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del **sinistro**. Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:

- le targhe dei veicoli coinvolti;
- i nomi degli Assicurati;
- le denominazioni delle Società di assicurazione;
- la data del **sinistro**;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del **sinistro**;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- una copia del modulo di constatazione amichevole, qualora presente;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione circa la spettanza o

Consigli utili in caso di sinistro

meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);

- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Sinistro avvenuto all'estero

Anche in caso di **incidente** avvenuto all'estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.

Il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subito danni in conseguenza di un **incidente** avvenuto all'estero di trattare in Italia la pratica di **risarcimento**. L'**incidente** deve essere avvenuto in uno degli Stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della **Carta Verde** il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa. Il veicolo estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con se al momento del **sinistro** la **Carta Verde** che viene consegnata unitamente al contrassegno di **polizza** ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.

Per chiedere il **risarcimento** del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il veicolo che ha provocato il danno. Per verificare se il veicolo che ha provocato il danno sia assicurato, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:

- il fax al numero +39 06 85796270

- la e-mail all'indirizzo:
richieste.centro@consap.it

Se il veicolo che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'UCI, che interviene su incarico di Consap S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall'Ivass e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subito, ecc.). La stessa procedura va seguita se il veicolo che ha causato il danno non è stato identificato.

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 199 206 023 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <http://www.axa-mps.it/PerTeFamiglia/Pagine/Carrozzerieconvenzionate.asp>)

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di **AXA MPS Danni** e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, Il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione**

precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi Sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture”, art. a.14 “Facoltà del **Contraente** di rimborsare i **sinistri** liquidati”). Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:

- per posta da inviare in Via Yser, 14 - 00198 ROMA
- via fax ai seguenti numeri:
+39 06 85796 546 - 547
- via email al rimborsistanza@consap.it
- via internet attraverso procedura on-line sul sito www.consap.it
- mediante consegna direttamente presso la Sede della Consap.

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 105.

Una volta pervenuta la richiesta, la “Stanza di compensazione” comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere

l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

I servizi di Assistenza

L'**Assicurato** che ha attivato la copertura Assistenza, potrà usufruirne contattando la Centrale operativa di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.

Rottura cristalli

In caso di rottura di cristalli l'**Assicurato** che ha sottoscritto questa garanzia, potrà ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli rivolgendosi ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla perchè le spese verranno rimborsate direttamente da **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato** per conoscere l'elenco e individuare quello più vicino può visitare il sito www.axa-mps.it.

* Se uno dei veicoli (o entrambi) è un ciclomotore deve essere targato secondo il regime di targatura entrato in vigore in data 01/07/2006.

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del . . . / . . . / . . . in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente) Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale , tel , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA
Tel. 06 857961
Fax 06 85796296

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,

io sottoscritto (cognome e nome)

residente a (città) - prov. ()

in via/piazza n°

assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)

con polizza n°

a seguito del sinistro

rubricato dalla mia Compagnia con n°

avvenuto in data

tra il veicolo da me assicurato targa

ed il veicolo di controparte targa assicurato con la

Compagnia

chiedo

di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripristino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy)

1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.

1.2 Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario. Le chiediamo, inoltre, di esprimere il Suo consenso espresso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di svolgere comunicazioni, iniziative promozionali e vendita di prodotti e/o servizi propri, anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (quali fax, email, sms, mms), di Società appartenenti al Gruppo Assicurativo AXA Italia e di altre (7) di cui la Società si avvale per la distribuzione di prodotti e prestazione di servizi, e di svolgere, tra l'altro, ricerche di mercato, rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi delle suddette Società. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.

2. Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento - mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9).

3. Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9.

Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (privacy@axa-mps.it).

NOTE

- 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito);
 - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
 - e. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdatanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 199206023, Fax: +39 02 91971321. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.